

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGEDeliberazione di Giunta Regionale n. **1162 dell'11 luglio 2022**

PROGETTO DI LEGGE "INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, ITTICO E DELLE BONIFICHE."

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1162 del 11/07/2022

Seduta Num. 31

Questo lunedì 11 **del mese di** Luglio
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2022/1146 del 23/06/2022

Struttura proponente: SETTORE AFFARI GENERALI, GIURIDICI, FINANZIARI E SISTEMI
INFORMATIVI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: PROGETTO DI LEGGE "INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL
SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, ITTICO E DELLE BONIFICHE."

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Catia Briccolani

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che l'obiettivo del rafforzamento e dello sviluppo del sistema agricolo regionale richiede politiche e azioni concrete finalizzate, tra l'altro, a sostenere le imprese agricole ed agroalimentari in tutte le diverse articolazioni produttive e di diversificazione del reddito, specie in questa fase in cui l'emergenza sanitaria COVID-19 e il conflitto in Ucraina ha provocato ingenti danni economici ad alcune filiere;

Considerato che in questa situazione i processi di innovazione del settore agricolo e agroalimentare sia di processo sia di prodotto e il trasferimento dei risultati sui settori produttivi coinvolti rappresentano ambiti di intervento su cui investire per affrontare le criticità attuali;

Ritenuto pertanto di proporre l'attivazione di un regime di aiuto teso al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale da parte di organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza riguardanti tutte le filiere;

Considerato altresì che sul territorio nazionale si sono evidenziati i primi casi di peste suina africana su capi di cinghiali, alcuni al confine con la Regione Emilia-Romagna, per i quali sono state attivate le necessarie misure di sorveglianza sanitaria;

Ritenuto di prevenire la diffusione della malattia all'interno degli allevamenti suinicoli regionali individuando uno specifico intervento contributivo teso ad introdurre nelle aziende sistemi di biosicurezza;

Valutato, al contempo, che anche il comparto della pesca e dell'acquacoltura si trova in particolare difficoltà a causa dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio per cui si rende necessario attivare un apposito intervento teso a concedere contributi alle imprese del settore per i periodi di fermo pesca;

Ritenuto inoltre di ampliare il finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna, già previsti per le specie fossorie anche ai piani del cinghiale;

Attesa infine la necessità di prevedere il finanziamento dell'elaborazione di progetti di opere di bonifica di interesse

pubblico strategiche per la Regione, realizzate dai Consorzi di Bonifica;

Ritenuto pertanto, per perseguire le finalità sopra indicate, di proporre all'Assemblea Legislativa regionale l'approvazione di un progetto di legge regionale recante **"Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo ed agroalimentare, ittico e delle bonifiche"** composto di 7 articoli, il primo che riguarda l'attivazione di un intervento di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel settore agroalimentare, il secondo concernente interventi per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana negli allevamenti suinicoli, il terzo che riguarda l'istituzione di un regime di aiuto a sostegno del caro gasolio per il settore ittico, il quarto che attiene il finanziamento dei piani di controllo delle specie fossorie e del cinghiale, il quinto il finanziamento di progettazioni di opere strategiche per la Regione nel settore delle bonifiche, il sesto che contiene la norma finanziaria e il settimo relativo all'entrata in vigore urgente;

Dato atto che la relazione illustrativa (allegato 1) e la relazione tecnico-finanziaria (allegato 3) vengono approvate unitamente al progetto di legge (allegato 2) e allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione

Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato progetto di legge (allegato 2) recante "**Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo ed agroalimentare, ittico e delle bonifiche**", composto da 7 articoli, dalla relazione illustrativa (allegato 1) e dalla relazione tecnico-finanziaria (allegato 3), che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere il progetto di legge medesimo all'Assemblea Legislativa Regionale, per l'approvazione ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale.

- - - - -

Relazione del Progetto di Legge "Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche"

Con il progetto di legge proposto, articolato in due Titoli, la Regione Emilia-Romagna intende attivare nuovi interventi finanziari di carattere straordinario ed in particolare un intervento di sostegno all'innovazione del settore agricolo ed agroalimentare, un secondo teso a contrastare la diffusione della peste suina negli allevamenti ed un terzo per compensare il fermo pesca collegato all'aumento del prezzo del gasolio.

Inoltre viene previsto di estendere il finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna delle specie con abitudini fossorie anche ai piani di controllo del cinghiale, e introdotta la possibilità di finanziare con risorse del bilancio regionale, in tutto o in parte, le spese necessarie per l'elaborazione di progetti di opere di bonifica di interesse pubblico strategiche per la Regione.

Il Titolo I "Interventi settoriali" è dedicato all'istituzione dei tre nuovi interventi contributivi e al finanziamento dei piani di controllo.

In particolare, l'articolo 1 al comma 1 individua un nuovo regime di aiuto destinato a promuovere i processi di innovazione del settore agricolo e agroalimentare concorrendo al trasferimento dei risultati sui settori produttivi coinvolti. A tal fine, è previsto che la Regione possa concedere contributi ad organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. Il comma 2 autorizza la Regione alla concessione di detti contributi nel limite massimo di euro 1.400.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 400.000,00 per l'esercizio 2024.

Al comma 3 si prevede che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

L'articolo 2, al comma 1, prevede nuovi interventi per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti suinicoli, per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana, al fine di contrastare i rischi di contagio connessi alla trasmissione della malattia da parte della fauna selvatica. Il comma 2 autorizza la Regione a concedere detti contributi per

spese di investimento nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023.

Al comma 3 si stabilisce che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

L'articolo 3, al comma 1 istituisce un nuovo regime di aiuto straordinario per sostenere il comparto della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo la concessione di contributi, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023, alle imprese per i periodi di fermo pesca causati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

Al comma 2 si stabilisce che l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 4 prevede il sostegno dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale.

Il comma 1 prevede il finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna, attraverso la concessione di contributi di natura corrente, stabilendo nel comma 2 che i finanziamenti possano essere concessi nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

Il comma 3 prevede che il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 sia definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.

L'articolo 5 al comma 1 introduce una disposizione in cui viene specificata la possibilità di contribuire in tutto o in parte, con risorse del bilancio regionale, alle spese necessarie per l'elaborazione da parte dei Consorzi di bonifica nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), di progetti di opere di bonifica di interesse pubblico strategiche per la Regione, nel limite massimo - stabilito nel comma 2 - di euro 100.000,00 per ciascuna degli esercizi 2023 e 2024.

Al comma 3 si demanda alla Giunta regionale la disciplina delle modalità per il riconoscimento e la gestione dei contributi, fermo restando il divieto di doppio finanziamento degli stessi costi nell'ambito del quadro economico complessivo delle opere.

Il Titolo II "Disposizioni finali" contiene 2 articoli.

L'articolo 6 ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli interventi previsti nel Titolo I e all'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio. Al comma 3 è disciplinata la copertura degli interventi per gli esercizi finanziari successivi al 2024 nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

L'articolo 7 infine riguarda l'entrata in vigore urgente della legge.

Progetto di legge “Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche”

Titolo I ***INTERVENTI SETTORIALI***

Art. 1

Interventi per l'innovazione del settore agricolo ed agroalimentare

1. Al fine di promuovere i processi di innovazione del settore agricolo e agroalimentare concorrendo al trasferimento dei risultati sui settori produttivi coinvolti, la Regione può concedere contributi ad organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per l'esercizio 2023 nel limite massimo di euro 1.400.000,00 e per l'esercizio 2024 nel limite massimo di euro 400.000,00.
3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Art. 2

Interventi per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana negli allevamenti suinicoli

1. Al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Peste Suina Africana da parte della fauna selvatica, la Regione può concedere contributi per investimenti agli allevatori tesi ad implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti suinicoli.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per l'esercizio 2023 nel limite massimo di euro 1.000.000,00.
3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Art. 3

Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegato all'aumento del prezzo del gasolio

1. Al fine di sostenere in via straordinaria il comparto della pesca e dell'acquacoltura, la Regione può concedere contributi, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023, alle imprese del settore per i periodi di fermo pesca causati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4

Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale

1. Al fine di garantire maggiore efficacia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua e della diffusione della Peste Suina Africana, la Regione concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.
3. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 è definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.

Art. 5

Opere di bonifica strategiche per la Regione

1. Per finanziare in tutto o in parte l'elaborazione di progetti di opere di bonifica di interesse pubblico strategiche per la Regione, sono concessi contributi ai Consorzi di Bonifica nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).
2. La Regione è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1 nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.
3. Con provvedimenti della Giunta regionale sono stabilite le modalità per il riconoscimento e la gestione dei contributi per le attività di cui al comma 1, assicurando il divieto di doppio finanziamento degli stessi costi nell'ambito del quadro economico complessivo delle opere.

Titolo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata, per euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2023 e euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2024 dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti" e per euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023 dai fondi

a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo 2 Spese in conto capitale “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d’investimento” del bilancio di previsione 2022-2024.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

“Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche”

Con il progetto di legge proposto, articolato in due Titoli, la Regione Emilia-Romagna intende attivare nuovi interventi finanziari di carattere straordinario ed in particolare un intervento di sostegno all'innovazione del settore agricolo ed agroalimentare, un secondo teso a contrastare la diffusione della peste suina negli allevamenti ed un terzo per compensare il fermo pesca collegato all'aumento del prezzo del gasolio.

Inoltre viene previsto di estendere il finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna delle specie con abitudini fossorie anche ai piani di controllo del cinghiale, e introdotta la possibilità di finanziare con risorse del bilancio regionale, in tutto o in parte, le spese necessarie per l'elaborazione di progetti di opere di bonifica di interesse pubblico strategiche per la Regione.

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

Il Titolo I “Interventi settoriali” è dedicato all'istituzione dei tre nuovi interventi contributivi e al finanziamento dei piani di controllo.

L'articolo 1 al comma 1 individua un nuovo regime di aiuto destinato a promuovere i processi di innovazione del settore agricolo e agroalimentare concorrendo al trasferimento dei risultati sui settori produttivi coinvolti. A tal fine, la Regione può concedere contributi ad organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.

Il comma 2 prevede che detti contributi possano essere concessi nel limite massimo di euro 1.400.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 400.000,00 per l'esercizio 2024.

Al comma 3 si prevede che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

L'articolo 2, al comma 1, prevede nuovi interventi per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti suinicoli, per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana, al fine di contrastare i rischi di contagio connessi alla trasmissione della malattia da parte della fauna selvatica, attraverso concessione di contributi per spese di investimento.

Il comma 2 prevede detti contributi possano essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023.

Al comma 3 si stabilisce che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

L'articolo 3, al comma 1 istituisce un nuovo regime di aiuto straordinario per sostenere il comparto della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo in via straordinaria la concessione di contributi, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023, alle imprese per i periodi di fermo pesca causati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

Al comma 2 si stabilisce che l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 4 prevede il sostegno dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale.

Il comma 1 prevede il finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna, attraverso la concessione di contributi di natura corrente, stabilendo nel comma 2 che i finanziamenti possano essere concessi nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

Il comma 3 prevede che il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 sia definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.

L'articolo 5 al comma 1 introduce una disposizione in cui viene specificata la possibilità di contribuire in tutto o in parte, con risorse del bilancio regionale, alle spese necessarie per l'elaborazione da parte dei Consorzi di bonifica nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), di progetti di opere di bonifica di interesse pubblico strategiche per la Regione, stabilendo al comma 2 il limite massimo del contributo regionale quantificato in euro 100.000 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

Al comma 3 si demanda alla Giunta regionale la disciplina delle modalità per il riconoscimento e la gestione dei contributi, fermo restando il divieto di doppio finanziamento degli stessi costi nell'ambito del quadro economico complessivo delle opere.

Il Titolo II "Disposizioni finali" contiene 2 articoli.

L'articolo 6 ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli interventi previsti nel Titolo I e all'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio. Al comma 3 è disciplinata la copertura degli interventi per gli esercizi finanziari successivi al 2024 nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

L'articolo 7 infine riguarda l'entrata in vigore urgente della legge.

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

L'onere previsto per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge a carico del Bilancio di previsione 2022-2024 è quantificato per quanto riguarda le risorse correnti, come limite massimo di spesa, per l'esercizio finanziario 2023 in € 3.000.000,00 e per l'esercizio finanziario 2024 in € 1.000.000,00; per quanto riguarda le spese d'investimento è quantificato come limite massimo di spesa, per l'esercizio finanziario 2023, in € 1.000.000,00.

COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI

L'art. 6 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla legge, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale

di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata, per euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2023 e euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2024, dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti” e per euro 1.000.000,00 dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo 2 Spese in conto capitale “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d’investimento” del bilancio di previsione 2022-2024.

Per gli esercizi successivi al 2024 si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE

ONERI PREVISTI	2022	2023	2024
Nuove o maggiori spese correnti (artt. 1, 3, 4 e 5)		3.000.000,00	1.000.000,00
Nuove o maggiori spese d’investimento (art. 2)		1.000.000,00	
Minori entrate (art./artt.)			
Totale oneri da coprire		4.000.000,00	1.000.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali – spese correnti		3.000.000,00	1.000.000,00
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali – spese in conto capitale		1.000.000,00	
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
Totale mezzi di copertura		4.000.000,00	1.000.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Catia Briccolani, Responsabile di SETTORE AFFARI GENERALI, GIURIDICI, FINANZIARI E SISTEMI INFORMATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1146

IN FEDE

Catia Briccolani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1146

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1146

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile di SETTORE BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari con oneri a carico del bilancio regionale in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1146

IN FEDE

Antonella Soldati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1162 del 11/07/2022

Seduta Num. 31

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi